



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org
PEC : staff @ pec.vallesalimbene.org

Tel. 0382**485036
Fax. 0382**587081
C.F.00466530185

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE - 11306/PROV. DI PAVIA

Numero 12 Data 06.05.2014	Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I M U ANNO 2014.
--	--

L'anno **Due mila quattordici** addì **Sei** del mese di **Maggio** - alle ore 21.30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di Legge, in sessione **ORDINARIA/STRAORDINARIA** ed in **PRIMA/SECONDA** convocazione.

Su numero 12 componenti risultano

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
GATTI COMINI	VELEA DANIELA MARIA	X	
MOSCHENI	ROBERTO	X	
PEROTTI	SILVIA	X	
DEL CORNO	STEFANO	X	
CUCCHI	GIANNI MARIO	X	
MINASI	LUIGI	X	
GRASSI	MARIO		X
MINASI	PAOLO	X	
MOLINARI	EUGENIO		X
CANATO	MATTEO	X	
REBUFFI	RENATO		X
CHIERICHETTI	PAOLO		X
T O T A L E		8	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dr Umberto Fazia Mercadante**

Il Presidente Signora **Velea Daniela Maria Gatti Comini** nella sua qualità di Sindaco dopo aver costatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta pubblica/segreta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

*Il Presidente
F.to (Velea Daniela Maria Gatti Comini))*

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)

Deliberazione n. 12 del 06 maggio 2014
Oggetto: Determinazione aliquote I M U - Anno 2014.

VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE:

ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012

**Il Responsabile del Servizio
F.to (Dr. Umberto Fazia)**

ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012

**Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag. Stefano Viola)**

ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5 e ss.mm. del D.Lg. 267 del 18.08.2000

**Il Responsabile del Servizio
F.to (Rag.Stefano Viola)**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico ai sensi dell'articolo 32 D.lgs 18.06.2009 n.69 il giorno 15.05.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1 del T.U. 267/200.

*Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Umberto Fazia Mercadante)*

Addi' 15.05.2014

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE'

*Il Segretario Comunale
(Dr. Umberto Fazia Mercadante)*

Addi 15.05.2014

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata :

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il come prescritto all'art. 125 del T.U. 267/2000;

Dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico sull'ordinamento delle Leggi degli Enti Locali"

DIVENUTA ESECUTIVA IL

Per scadenza del termine di 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, " Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali ".

Addi'

*Il Segretario Comunale
(Dr. Umberto Fazia Mercadante)*

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504;

VISTO il comma 639 della Legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché in particolare il successivo comma 703 cge testualmente recita “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”.

VISTI, altresì i successivi commi 707 e segg. Integrativi e modificativi dell'originario art. 13 del dl istitutivo;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che l'art. 1 comma 444, della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini fissati per l'adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visti, altresì i successivi commi 707 e succ. integrativi e modificativi dell'originario art. 13 del dl istitutivo,

richiamati :

- Il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0,76 per cento , che i consigli comunali possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- Il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- Il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 conv. In legge 133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota;
- Il comma 2 al punto 2 introdotto con la legge 147/2013 istitutivo dell'esenzione per l'abitazione principale e pertinenze relative ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali rimane salva la precedente disciplina;
- Il comma 2 al punto 3 introdotto con la legge 147/2013 di assimilazione all'abitazione principale;
- Il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico al DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- Il comma 10, così come sostituito dalla Legge 147/2013 che stabilisce la detrazione per abitazione principale delle categorie A/1, A/8 ed A/9 dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dovuta nel rispetto del pareggio di bilancio;
- Il comma 708 della Legge 147/2013 che prevede l'esenzione totale per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al Comune;

ritenuto:

1. di determinare le aliquote per l'anno 2014, tenendo conto degli equilibri di bilancio ;
2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;
3. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.L.gs.18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di stabilire , fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge le aliquote dell'imposta Municipale propria per l'anno 2014, nelle misure esposte della seguente tabella:

OGGETTO	
Aliquota di base	0,86 (zerovirgolaottantasei) per cento
Aliquota abitazione principale (A1, A/8, A/9) e relativa pertinenza	0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento

- 2) In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tale agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Nell'ipotesi di usufruire della predetta agevolazione è necessario presentare apposita richiesta supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
- 3) di lasciare invariate le detrazioni stabilite nella Legge n. 214/2011 di conversione del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;

- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.